

Sentenza 14 febbraio 2013 , n. 19

Materia: Pubblico impiego

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera l) Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri lamenta l'illegittimità dell' art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012). La norma impugnata, nell'ambito di un intervento del legislatore regionale volto al contenimento delle spese per trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente, dispone che "l'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio". Il Governo deduce la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché la norma, intervenendo a regolare rapporti contrattuali di natura privatistica secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge nazionale, invaderebbe la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

La Corte dichiara la fondatezza del ricorso.

Alla dichiarazione di illegittimità del comma 4 dell'art.11 della legge della Regione Liguria 37/11, la Consulta perviene richiamandosi alla sua precedente giurisprudenza in materia di illegittimità delle disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali e in particolare osservando che il rapporto di impiego di tali lavoratori è stato contrattualizzato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che la sua disciplina (ivi inclusa quella delle varie componenti della retribuzione) rientra nella materia "ordinamento civile", riservata alla competenza esclusiva statale. La Corte, inoltre, ha costantemente ricondotto alla materia "ordinamento civile" la disciplina sui rimborsi spese e sulla indennità di trasferta, quali componenti del "trattamento economico" del dipendente pubblico regionale: essa rientra, quindi, nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti "privatizzati" all'ente di appartenenza,

La norma impugnata, quindi, avente per oggetto l'individuazione dei limiti nel cui rispetto risulta possibile l'autorizzazione dell'utilizzo del mezzo proprio durante le trasferte, afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva. La materia è pertanto riconducibile alla potestà del legislatore statale che ben può intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni. La Corte dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 37 del 2011, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione